

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4325

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI PIETRO, CAMO, OCCHIPINTI, DE
ZULUETA e MAZZUCA POGGIOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1999

Modifica all’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, in materia di ineleggibilità per l’elezione alla Camera
dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 51 della Costituzione afferma che tutti i cittadini possono accedere a uffici pubblici e a cariche elettive «secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Ciò vuol dire che non tutti i cittadini possono essere eletti ma solo quelli nei cui confronti sussistano rispettati i requisiti che la legge elettorale impone.

Le norme che stabiliscono i requisiti e le modalità per l'elezione della Camera dei deputati oggi in vigore sono quelle contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Il capo II del titolo II del predetto testo unico individua le persone che non sono eleggibili (esempio deputati regionali, presidenti di giunte provinciali, dirigenti superiori di polizia, capi di gabinetto dei Ministri, Commissari di Governo, prefetti, ufficiali superiori delle Forze armate, magistrati, diplomatici).

Sempre il predetto testo unico esplicita, inoltre, all'articolo 10, che non sono eleggibili «...coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per... concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta...».

Di più, lo stesso articolo 10 del predetto testo unico, ha esteso l'ineleggibilità anche ai «... consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società o imprese.... » precedentemente indicate.

La «ratio» della norma appare chiara: coloro che sono titolari di rilevanti concessioni o autorizzazioni statali, nonché i loro consulenti, non possono essere eletti Parlamentari della Repubblica per l'evidente conflitto di interessi in cui si verrebbero a trovare.

L'organo parlamentare deputato alla valutazione delle eventuali ineleggibilità è la «Giunta per le elezioni».

Finora la Giunta ha interpretato la normativa in questione sempre in chiave ingiustificatamente formalistica: ha, cioè, ritenuto che essa valesse solo ed esclusivamente per il «rappresentante legale» delle società concessionarie e mai per il *dominus* delle stesse.

In altri termini, è stato inopinatamente escluso dalla normativa il «padrone vero dell'azienda», colui cioè che ne detiene il pacchetto azionario di riferimento, ovvero che controlla la società concessionaria attraverso le società controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile ed all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ancora di più e peggio: seguendo l'interpretazione formalistica della Giunta per le elezioni, arriviamo all'assurdo che i semplici «consulenti legali e amministrativi» delle società concessionarie non possono essere eletti parlamentari, mentre i proprietari delle stesse sì.

Francamente ci troviamo di fronte ad un evidente anacronismo, giacché tale modo di interpretare la legge ignora totalmente i soggetti che detengono - direttamente, indirettamente o tramite altre società controllanti - la proprietà della maggioranza delle azioni o delle quote sociali delle «società concessionarie» dello Stato. Fuori dall'ipocrisia! È il proprietario o comunque l'azionista di riferimento la persona che «control-

la» l'azienda, che vi esercita un'influenza dominante, che ne indirizza stabilmente le scelte e l'attività, che nomina o revoca gli amministratori, i rappresentanti legali, che esprime il suo *placet* su consulenti legali e amministrativi! A sua volta, la maggioranza del capitale delle società concessionarie può essere posseduta da altra «società madre», dominata e controllata da un unico soggetto al quale in definitiva compete, anche attraverso la nomina degli amministratori, di determinare in via continuativa il governo e la gestione anche delle società controllate.

È necessario, insomma, andare al cuore del problema: o l'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si deve intendere caducato (ma allora vi è necessità di una norma abrogativa espressa) oppure tale disposizione non può non ricomprendere anche i soci di maggioranza delle società concessionarie, nonché coloro che controllano «a monte», ovvero che risultano poter comunque disporre dell'azienda, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Solo così si potrà risolvere in modo democratico e trasparente il problema del conflitto di interesse che si viene a porre ogni volta che ci troviamo di fronte a soggetti che, attraverso l'esercizio diretto o indiretto di società concessionarie, gestiscono di fatto mezzi di comunicazione di massa assentiti dallo Stato e che pertanto hanno una capacità di influenza politica rilevante.

Si ripete: trattasi di una norma esistente dal 1957 e quindi nessuno, in buona fede potrà mai sostenere che essa viene fatta contro titolari o proprietari di fatto di società concessionarie che nel frattempo sono diventate soggetti politici.

Ovviamente tutti possono avanzare il diritto di candidarsi, ma tutti devono rimuovere prima le cause di eventuali ineleggibilità.

L'anomalia non sta nel dare una corretta interpretazione alla legge oggi, ma di non averla data in modo corretto a suo tempo. Sbagliare è umano, persistere, però è passare dall'errore all'ipocrisia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche a coloro che possano disporre, in tutto o in parte, o che controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese di cui al numero 1 del predetto articolo 10 del citato testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.